

Marzio, Riccio Pietro, Pani e Cocco Maria sostituiscono per la seduta odierna rispettivamente i deputati Amadeo, Antoniozzi, Bubbico, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Chanoix, Cotecchia, D'Arezzo, Drago, Franchi, Lo Bello, Tortorella Aldo e Verga.

Discussione delle proposte di legge Riccio Pietro ed altri: Istituzione della provincia di Oristano (1431); Marras ed altri: Istituzione della provincia di Oristano (1836); e senatori Abis ed altri: Istituzione della provincia di Oristano (Approvate, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato) (3002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Riccio Pietro, Carta, Cocco Maria, Cossiga, Belluscio, Molé, Becciu, Isgrò, Pisani, Tocco: Istituzione della provincia di Oristano»; Marras, Pani, Columbu, Cardia, Berlinguer Giovanni: « Istituzione della provincia di Oristano »; e dei senatori Abis, Deriu, Pala, Ligios, Pinna, Pirastu, Giovannetti: « Istituzione della provincia di Oristano », già approvata, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Zamberletti ha facoltà di svolgere la relazione.

ZAMBERLETTI, Relatore. Delle tre proposte di legge al nostro esame, la n. 3002 ci giunge già approvata dal Senato, e con i pareri favorevoli della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio. Essa, come le altre due, concerne l'istituzione della provincia di Oristano. A base di questo testo, si collocano due iniziative legislative regionali, la prima in data 10 febbraio 1953 e la seconda in data 22 gennaio 1964, richiedenti appunto la costituzione della provincia di Oristano.

La proposta di legge n. 3002 costituisce un testo unificato di due proposte di legge dei senatori Abis ed altri e Pinna ed altri, ed oggi noi la esaminiamo assieme a due proposte di legge di iniziativa di membri di questa Camera. Faccio osservare ai colleghi che l'importanza dell'approvazione del testo pervenuto dal Senato consiste nel fatto che esso non parte soltanto da una presa in considerazione della situazione locale di Oristano, ma si inserisce nel quadro di una programmazione e articolazione amministrativa del territorio, individuate e volute dalla regione interessata tramite le due iniziative legislative cui ho

prima accennato. Il nuovo elemento di autonomia portato dalla proposta di legge n. 3002, assieme alle altre due, viene così ad inserirsi in un contesto organico di cui la regione si fa garante e strumento propulsore.

Su questi problemi di carattere regionale abbiamo avuto diversi convegni con i rappresentanti degli enti locali: ultimo quello di Bellagio, cui era presente anche l'onorevole Triva, assieme ad altri protagonisti delle vicende concernenti le autonomie locali. In questo convegno definimmo l'articolazione delle regioni, delle province e dei comuni quali strumenti su cui far leva per rilanciare in Italia il discorso autonomistico, lasciando da parte dimensioni e strutture amministrative ancora da inventare, ed utilizzando invece quelle che la Carta costituzionale ci mette a disposizione. Su questo provvedimento furono concordi i protagonisti delle autonomie presenti in quella occasione così che esso si inserisce in un disegno politico logico e organico.

All'articolo 1 il progetto di legge approvato dal Senato stabilisce il numero dei comuni che entrano a far parte del territorio della nuova provincia (sono gli stessi comuni indicati dalle due proposte di legge di iniziativa regionale).

Per quanto riguarda la data delle prime elezioni amministrative l'articolo 2 stabilisce la data del 1975 facendo coincidere nel quadro delle elezioni generali amministrative la nascita della nuova provincia.

All'articolo 3 si fa riferimento ad un argomento che è stato oggetto di attento esame da parte dei colleghi del Senato e precisamente alla possibilità di procedere al decentramento burocratico tra gli organi dello Stato e quelli della regione, in modo che per il decentramento degli uffici si tenga conto delle intese regionali.

A questo punto vorrei chiarire che al secondo comma dell'articolo 3 il termine « ripiano » deve intendersi non tanto come ripiano di cui alla legge sui bilanci comunali, ma come riparto e stralcio di attività e di passività imputabili alla nuova dimensione territoriale. Mi pare che con questo chiarimento interpretativo si possa evitare la presentazione di eventuali emendamenti che rinvierebbero l'esame del provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

Occorre invece dare una puntuale risposta alle sollecitazioni del consiglio regionale della Sardegna. Propongo quindi l'approvazione dei provvedimenti nel testo che ci è giunto dal Senato.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1974

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PANI. Non riprenderò gli argomenti che giustificano l'istituzione della provincia di Oristano, argomenti abbastanza noti e di natura sia economica e sia sociale che dimostrano, del resto, la loro validità dal fatto che il Parlamento ha già esaminato in passato provvedimenti analoghi a quello che oggi è al nostro esame, relativi cioè alla istituzione della provincia di Oristano.

Intendo solo riaffermare la posizione favorevole del gruppo comunista alla istituzione di questa provincia. Dico riaffermare perché siamo sempre stati favorevoli a questa istituzione, come dimostrano i dibattiti che vi sono stati su questo argomento e in cui siamo sempre stati presenti con autorevoli nostri rappresentanti; basti ricordare la proposta presentata nel passato dal senatore Spano; inoltre come nostra organizzazione siamo stati gli unici a riconoscere Oristano fin dal 1957.

È opportuno fare questa riaffermazione per respingere ogni insinuazione ben orchestrata dalla stampa e chiaramente ispirata da uomini rappresentativi della democrazia cristiana in cui si cerca di far apparire il partito comunista come non favorevole alla istituzione della quarta provincia sarda. È noto che nel 1957 ci fu un esteso dibattito in cui il gruppo della democrazia cristiana si spacò ed il progetto che era stato allora presentato non fu approvato; tutto questo deve essere ribadito oggi per respingere una campagna che non è molto corretta.

Se oggi dovessimo guardare quali sono gli atteggiamenti concreti dovremmo dire che tutti i membri democristiani della V Commissione bilancio della Camera hanno espresso parere favorevole ai provvedimenti al nostro esame. Ma non è tanto questo che mi preme sottolineare, quanto il fatto che sembrerebbe esservi contraddizione fra la posizione di principio del gruppo comunista contraria alla istituzione di ogni nuova provincia e l'attuale posizione relativa ai provvedimenti in esame. In effetti noi siamo contrari a nuove forme di decentramento amministrativo e su questo punto gli studiosi della materia possono ritrovare questa posizione nei documenti che sono stati pubblicati. Ora non vi è contraddizione fra la posizione generale che abbiamo e la posizione relativa alla istituzione della provincia di Oristano; a questo proposito occorre tenere presente l'articolo 43 dello statuto regionale sardo che va in direzione del decentramento così come l'articolo 44 dello

stesso statuto che afferma che la regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegando gli enti locali o valendosi dei loro uffici. Ora, per la verità, in Sardegna si è fatto poco in questa direzione e la ragione della istituzione della provincia di Oristano è da ricercare in questo indirizzo di attribuzione alla regione di nuovi poteri che rendano più adeguato l'esercizio di tutto il complesso di attività governative regionali. Questo è un bisogno sentito e lo stesso risultato delle recenti consultazioni regionali esprime la volontà, da parte della popolazione sarda, di cambiare e di raggiungere un maggiore grado di autonomia. A tal fine tende la proposta di legge Marras ed altri: questo testo, pur riservando allo Stato l'istituzione della nuova provincia di Oristano, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, demanda però alla regione il compito di stabilirne le competenze specifiche. Desidero tuttavia osservare che l'argomento avrebbe meritato un esame più attento: esso è stato invece affrontato troppo frettolosamente ed è stato oggetto di una inequivocabile strumentalizzazione elettorale. Ciò, evidentemente, non ci ha permesso di compiere una profonda analisi del problema, per cui la proposta di legge proveniente dal Senato conserva ancora talune ambiguità che sarebbe opportuno eliminare e su questo punto si soffermerà il collega Triva: a nostro avviso, per raggiungere questo scopo, bisognerebbe concordare alcune modifiche tali da rendere il testo in esame più accettabile e più corretto sotto il profilo costituzionale. Se l'intesa sarà raggiunta, il provvedimento potrebbe rapidamente essere riesaminato dall'altro ramo del Parlamento ed essere approvato addirittura nel giro di qualche giorno. Vorrei inoltre ricordare che una analoga proposta di legge, approvata dalla Camera nel marzo del 1957, dette luogo ad un dibattito costituzionale assai ampio e significativo, perché l'articolo 133 della Costituzione configura l'iniziativa dei comuni come una manifestazione di consenso che deve essere espressa salvaguardando i diritti delle regioni di essere ascoltate e di manifestare il proprio parere. Ora il punto è questo: il consenso dei comuni interessati fu dato tra il 1955 ed il 1956, quello della regione nel 1955; in questi ultimi venti anni, però, la realtà del nostro paese — anche sotto il profilo istituzionale — è mutata: risulta anche modificato il quadro istituzionale che deve esprimere il proprio consenso alla costituzione di nuovi enti locali. Sottopongo, quindi, questo aspetto alla considerazione dei colleghi, chiedendo loro se in questo momento sia pos-

sibile superare questo ostacolo o se non sia opportuno interpellare rapidamente la regione (salvaguardandone le competenze specificate dall'articolo 43 dello statuto in ordine alla modifica delle circoscrizioni) introducendo l'istituto dell'intesa. Ciò potrà consentire, se un accordo politico tra tutti i gruppi sarà raggiunto in tal senso, un iter più rapido e sicuro al provvedimento, che non correrà così il rischio di possibili impugnative e potrà assicurare alle comunità interessate un istituto corrispondente, sia pure limitatamente, a precisi interessi e ad antiche e legittime aspirazioni. Ricordo inoltre che la Sardegna è divisa in quattro circoscrizioni e ha solo tre province, che sono le più estese d'Italia: anche il criterio della estensione può essere citato a favore dell'istituzione della provincia di Oristano.

Concludo quindi esprimendo nuovamente l'atteggiamento favorevole del gruppo comunista su questo annoso problema, auspicandone una rapida e giusta soluzione.

ALFANO. L'istituzione della nuova provincia di Oristano si rende necessaria perché noi non possiamo ignorare la realtà sociale dell'isola e la volontà unanime delle popolazioni interessate, a prescindere dalla volontà politica manifestatasi nella recente consultazione elettorale. Noi in questi ultimi giorni abbiamo avuto modo di viaggiare attraverso l'isola e ci siamo resi conto che dalle sezioni del partito comunista veniva sollecitata l'approvazione del testo in esame. Questo fatto ci ha stupito molto e ci è apparso contraddittorio con la linea politica generale propria di quel partito in questo settore: non vi è discussione di provvedimenti legislativi in cui i comunisti non invocano l'attribuzione di un maggior numero di poteri alle regioni. Ed ora, perché i colleghi del gruppo comunista, nel caso specifico, pur dichiarandosi favorevoli all'approvazione del provvedimento, esprimono delle riserve? Il partito comunista, a livello degli enti locali, procede a numerose ripartizioni: dai centri sezionali si passa alle cellule, ai rioni (non voglio parlare anche di villaggi e casolari); oggi, quindi, riconosciuta anche dal collega Pani l'indispensabilità assoluta di una quarta provincia nell'ambito della regione sarda, per quale motivo continuare a privare quelle popolazioni di questo ente attraverso proposte di modifiche al testo pervenuto dal Senato? Da queste considerazioni scaturisce la nostra amarezza: a noi non interessano le polemiche tra il partito comunista e la democrazia cristiana sarda. A noi interessa rispon-

dere alle attese degli abitanti della zona interessata e pertanto dichiariamo il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale all'approvazione del provvedimento ed auspichiamo — a differenza del gruppo comunista che nel caso specifico ha compiuto soltanto azione ritardatrice — che tale approvazione avvenga al più presto.

TRIVA. L'onorevole Pani ha già espresso la posizione di merito del gruppo comunista sui provvedimenti in esame. Io riconfermo questa posizione favorevole, proprio per evitare qualsiasi equivoco, per evitare che tutta una serie di impegnati interventi della stampa regionale della Sardegna siano destinati, sotto sollecitazioni interessate, qualche volta a deformare la realtà dei fatti. Anche se ci rendiamo conto che il discorso e le proposte che vogliamo fare con i colleghi della democrazia cristiana e degli altri partiti, eccetto il Movimento sociale con il quale non è possibile alcun colloquio, cadranno nel vuoto, desideriamo ugualmente che restino agli atti le argomentazioni e le motivazioni che ci portano a sollevare tutta una serie di osservazioni. Affermiamo nuovamente che qualora venissero respinte le nostre argomentazioni noi voteremo ugualmente a favore del provvedimento pervenuto dal Senato, perché abbiamo una tale consuetudine alla battaglia parlamentare che non consentiamo ad alcuno di poter strumentalizzare argomentazioni che hanno il solo scopo di rendere più corretto un atto inteso a dar vita a una nuova istituzione amministrativa e autonoma, in un momento in cui il discorso su tutto l'assetto territoriale degli enti locali e dell'ordinamento del nostro paese è soggetto a una serie di interrogativi, quali sono stati quelli aperti dalla presenza delle regioni. A ciò siamo sollecitati oltre che da una ragione di coerenza, dal fatto che nella giornata di ieri, ci sembra, è stata presentata una proposta di legge di istituzione della provincia di Prato, cui poi si aggiungono (lo sappiamo tutti) le istanze e le sollecitazioni per le province di Rimini, di Biella, di Menfi, di Vibo Valentia e altre. C'è un atteggiamento di seria perplessità nei confronti del proliferare di queste istituzioni provinciali, di fronte alle esigenze nuove che si pongono e sono aperte dalle comunità montane, alle esigenze della programmazione territoriale regionale.

Vorrei ricordare ai colleghi che la regione sarda, non appena entrata in possesso di tutti i suoi poteri nel 1953, immediatamente propose l'istituzione della nuova provincia di

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1974

Oristano, il che significava che era una esigenza sentita profondamente, come d'altra parte ha sottolineato ripetutamente l'onorevole Pani. Ma dal 1953 ad oggi molte cose sono cambiate.

Intanto dobbiamo tutti tener presente, nel momento in cui ci accingiamo a istituire una provincia, l'articolo 133 della Costituzione. Non voglio qui far riferimento all'articolo 43 dello statuto regionale sardo, anche se la presenza di una norma specifica dello statuto potrebbe dare valore e rilevanza costituzionale alla legge che stiamo per approvare. Senza fare una pregiudiziale formale vorrei solo che i colleghi della Commissione valutassero il fatto che non abbiamo acquisito né la volontà dei comuni classificati all'interno di questa nuova circoscrizione né il parere della regione.

È vero che il 7 dicembre 1955 la regione, a ciò sollecitata da una lettera del Presidente della Camera in data 4 ottobre 1955, n. 1446, ha espresso parere favorevole all'istituzione della provincia, ma vorrei osservare che la regione aveva allora espresso il suo parere emendando l'articolo 1 della proposta di legge Segni-Pintus e proponendo di includere dei comuni non previsti nell'articolo, con questa formulazione: « Il Consiglio regionale della Sardegna, pertanto, riconosciuto che a termine dell'articolo 133 della Costituzione, l'istituzione di nuove province nell'ambito di una regione è stabilita con legge della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione, con voto favorevole espresso sulla proposta di legge dei proponenti Segni e Pintus, affida al Parlamento l'accoglimento delle aspirazioni e dei voti delle popolazioni interessate traendo sicuro auspicio di civile progresso per la Sardegna ». Quel voto si espresse su un elenco di comuni che non prevedeva né il comune di Albagiara, né il comune di Pompu, istituiti successivamente isolando parti di comuni già esistenti, ma titolari, una volta divenuti corpi autonomi, di poteri propri e del diritto di esprimersi.

La regione Sardegna nel 1964, recuperando la proposta Pintus-Segni, presentò un nuovo provvedimento che non comprendeva i comuni di Albagiara e di Pompu. Di fronte alla inerzia del Parlamento e a difficoltà istitutive successivamente intervenute, la regione nel 1968 ripresentò la proposta di legge che includeva il comune di Albagiara, ma non quello di Pompu. Appare Pompu solo nella proposta di legge Abis-Pinna, recentemente approvata dal Senato. Osservo soltanto che, se il provvedimento pervenuto dal Senato verrà

portato avanti così, senza il rispetto delle norme costituzionali, esso potrà essere impugnato di fronte alla Corte costituzionale, in quanto non siano state rispettate certe procedure.

Comunque, poiché intorno ai progetti di legge al nostro esame si sollevano questioni di paternità, e si incentra una certa propaganda politica, noi non siamo certo tanto tardi da consentirvi questo giuoco: pertanto non solleviamo delle eccezioni formali, volendo essere queste osservazioni solo un contributo positivo all'interno della nostra dichiarata posizione, consistente in un atteggiamento favorevole alla costituzione della provincia di Oristano, pur essendo noi contrari, in linea generale, alla proliferazione delle province.

Premesso questo, noi desideriamo tuttavia osservare che circa l'ultimo testo che è stato presentato non esiste completezza d'istruttoria. Poiché, tuttavia, la proposta di legge n. 3002, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, è ora pervenuta al nostro esame, desideriamo avanzare alcune proposte circa lo svolgimento del nostro lavoro. Noi pensiamo che vi convenga, colleghi della Sardegna, esaurire l'intero dibattito in Commissione, approvare tutti gli articoli, ma ottenere, prima di dare il voto finale sul testo, il parere della regione interessata, a norma dell'articolo 133 della Costituzione. Se voi non vorrete agire in questo modo, rifiutando un ossequio che non è assolutamente formale alla Costituzione repubblicana, noi prenderemo atto della vostra dichiarazione e parteciperemo ugualmente al dibattito sui progetti di legge in esame. Ma se voi riterrete invece che la garanzia che questo esame si svolga secondo i dettami costituzionali prevalga sulle esigenze di partito o di corrente, si potrà, giunti all'approvazione dell'ultimo articolo della proposta di legge n. 3002, trasmettere il provvedimento al Presidente della Camera, perché investa il consiglio regionale della Sardegna dell'esame del testo. Noi potremo procedere al voto finale ottenuto il parere favorevole di quel consiglio: e non vi è dubbio che un tale parere si abbia, se — come avverrà per quanto riguarda il nostro partito — i vari schieramenti politici assumeranno in quella sede gli atteggiamenti che qui manifestano i diversi gruppi. Che se poi io dovessi pensare che il rifiuto di ascoltare il parere del consiglio regionale sardo nasca dal timore che quest'ultimo possa esprimersi negativamente, allora vi direi, colleghi della maggioranza, che un atteggiamento del genere costituisce una violazione non solo della volontà del consiglio

regionale stesso, ma anche di un preciso dettato costituzionale.

Poiché, però, non penso che una cosa del genere potrebbe accadere, insisto nel ritenere che è nell'interesse della nostra Commissione, che svolge i suoi lavori in sede legislativa, che l'iter del provvedimento si svolga nel rispetto del precetto costituzionale.

RICCIO PIETRO. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, è inutile che io mi soffermi sull'opportunità politica dell'approvazione dei progetti al nostro esame. Desidero piuttosto prendere in considerazione le osservazioni che sono state avanzate dal gruppo comunista, circa la costituzionalità del procedimento che stiamo seguendo, per dire che mi sembra che queste osservazioni non trovino fondamento né nei fatti né nel diritto.

Innanzitutto, devo ricordare che c'è stata una iniziativa dei comuni, ma naturalmente di quelli esistenti nel momento in cui tale iniziativa è stata portata avanti: non poteva quindi esservi una precisa richiesta da parte di Pompu, essendo questo allora frazione del comune di Masullas, i cui organi quindi legittimamente rappresentavano quella comunità. Pompu è stato dichiarato successivamente comune, a seguito di *referendum*, ma non per questo, io credo, si dovrà richiedere un nuovo parere ai suoi abitanti. Del resto esiste — unitamente ai telegrammi di tutte le amministrazioni comunali delle località elencate nell'articolo 1 della medesima proposta di legge — anche un telegramma dell'amministrazione comunale in carica di Pompu, diretto al Presidente della Camera e ai presidenti delle Commissioni affari costituzionali ed interni del Senato, quando la proposta di legge era appunto all'esame del Senato, richiedente l'approvazione della legge istitutiva della provincia di Oristano. Pertanto, se diretta iniziativa non vi è stata da parte di Pompu, vi è stata sicuramente la sua adesione alla proposta di legge in questione in un momento successivo.

Per quanto riguarda il parere da richiedere alla regione, ricordo che il contenuto della proposta di legge istitutiva della provincia di Oristano, con riferimento alla sua circoscrizione e alla sua delimitazione territoriale, figura già nelle due proposte di legge approvate dal consiglio regionale sardo nel 1964 e nel 1968. Ho sottomano queste proposte di legge, e tra gli altri comuni di cui si parla, trovo elencati anche Terralba e quegli altri che ha citato l'onorevole Triva: quanto ad Albagiara, che ora figura nell'articolo 1 della

proposta di legge n. 3002, ricordo che essa aveva prima un'altra denominazione, che ora naturalmente non viene riportata, essendo il comune in questione indicato con la sua attuale denominazione. Mi pare pertanto che non solo esista un'iniziativa da parte dei comuni, ma che si possa senz'altro affermare che c'è la volontà permanente dei comuni interessati che venga istituita la provincia di Oristano, così come esiste, ribadito negli stessi termini, il parere favorevole della regione...

TRIVA. Ma si tratta di un parere espresso nell'altra legislatura!

RICCIO PIETRO. Questo è avvenuto solo perché vi è uno sfasamento tra la durata delle nostre legislature e la durata della permanenza in carica del consiglio regionale sardo, che è stato rinnovato nel 1974. Non si può pretendere che il nuovo consiglio regionale proceda ad un'altra deliberazione sull'argomento, anche per i ritardi di carattere burocratico che ne deriverebbero...

TRIVA. La proposta di legge del 1968 è decaduta a causa della fine legislatura.

RICCIO PIETRO. Non stiamo legiferando sulla proposta di iniziativa regionale, stiamo legiferando sulla proposta dei senatori Abis e Pinna, conformi al parere del consiglio regionale sardo ripetutamente espresso. Non si deve quindi ritardare ancora l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di legge pervenuta dal Senato, che si innesta sulla scia di altre iniziative che non hanno avuto la definitiva approvazione da parte del Parlamento.

In definitiva l'approvazione di questa legge permetterà la funzionalità e l'armonizzazione di strutture amministrative già esistenti. Il Governo esprime parere favorevole anche per garantire una risposta alla domanda politica che è stata posta attraverso varie forze politiche.

Per quanto riguarda alcune valutazioni (non dico obiezioni) che sono state fatte, debbo dire che il Governo non dà il suo assenso affinché alcuni schieramenti politici siano tentati a fare della rozza strumentalizzazione; si

tratta qui di rispondere ad una domanda politica che viene direttamente dalla società. A questo proposito ho visto che tutte le forze politiche hanno risposto positivamente a questa particolare esigenza. Il Governo del resto ha già iniziato la realizzazione di quelle strutture relative al piano di rinascita della Sardegna che fanno capo all'ente provincia.

Circa le considerazioni di ordine costituzionale occorre dire che ad essa è stata trovata adeguata risposta in sede di Commissione affari costituzionali. Ritengo quindi che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Triva non abbiano fondamento; soprattutto oggi che siamo lontani da ogni utilizzazione elettorale del provvedimento, possiamo dire che la nostra adesione corrisponde ad interessi reali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Il relatore ha proposto di adottare come testo base della discussione il progetto di legge n. 3002, proveniente dal Senato.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché non sono stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È istituita la provincia di Oristano, con capoluogo Oristano, comprendente i comuni di: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Fordongianus, Gonnosnò, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatzza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Urbana, Villaverde, Zeddiani, Zerfaliu.

(È approvato).

ART. 2.

In occasione delle elezioni amministrative generali del 1975 si provvederà alla elezione del consiglio provinciale di Oristano. Sino a tale data restano in carica gli attuali consigli provinciali di Cagliari e Nuoro.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

I ministri competenti, sentita la regione sarda, emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi compresa la revisione delle attuali circoscrizioni amministrative per porle in armonia con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

Le amministrazioni provinciali interessate concorderanno i progetti per la ripartizione del personale, la separazione patrimoniale e il ripiano delle attività e passività.

In caso di mancato accordo provvederanno con proprio decreto i ministri competenti sentita la regione sarda.

Gli onorevoli Triva e Pani hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole sentita la regione sarda con le seguenti: sentita la provincia di Oristano d'intesa con la regione sarda.

Al primo comma aggiungere dopo le parole attuali circoscrizioni amministrative le altre: e degli uffici statali.

Al secondo comma sostituire le parole e il ripiano delle attività e passività con le seguenti: e il riparto delle attività e passività.

TRIVA. La motivazione che ci ha indotto a presentare il primo emendamento sta nel fatto che noi, pur rispettando il testo della Costituzione, vorremmo tentare di tenere in considerazione anche le competenze specifiche che alla regione sarda sono attribuite dall'articolo 43 dello statuto. Questo tentativo si proietta anche nel futuro: infatti, se ad ogni provincia che dovesse essere istituita corrispondesse automaticamente la costituzione di una serie di servizi dello Stato, allora veramente arriveremmo a quella proliferazione della burocrazia i cui costi improduttivi sono oggi sul banco degli accusati. Noi quindi vor-

remmo definire una norma che rendesse possibile la istituzione di servizi dello Stato sentite le province e di intesa con la regione.

Per quanto riguarda il secondo emendamento ci rendiamo conto (si tratta comunque di una esigenza di interpretazione e quindi siamo disposti a ritirare il nostro emendamento qualora il Governo rendesse una precisa e formale dichiarazione a tale proposito) che la dizione « attuali circoscrizioni amministrative », contenuta nel primo comma dell'articolo 3, è impropria e non trova riscontro nei testi precedenti relativi alla istituzione della provincia di Oristano, nei quali invece si citavano le circoscrizioni finanziarie e giudiziarie. Il termine « amministrative » si collega stranamente al carattere di « ente » che ha la provincia e non al decentramento degli uffici dello Stato: per questo motivo noi abbiamo proposto di aggiungere alla espressione « attuali circoscrizioni amministrative » la precisazione « e degli uffici statali ». Sappiamo perfettamente — e lo dichiariamo in anticipo — che il vocabolo « amministrative » è stato usato in maniera impropria e non era mai apparso nel passato: ripetiamo pertanto che siamo disposti a ritirare questo emendamento di fronte ad una dichiarazione formale del Governo che specifici che tale termine si riferisce alle circoscrizioni riguardanti gli uffici dello Stato e non alla circoscrizione della provincia.

Per quanto concerne poi il terzo emendamento presentato dal nostro gruppo, noi non possiamo consentire con la interpretazione data dal relatore e riteniamo che la parola « ripiano » debba essere sostituita con l'altra « riparto ». Infatti, affermare che « Le amministrazioni provinciali interessate concorderanno i progetti per la ripartizione del personale, la separazione patrimoniale e il ripiano delle attività e passività » vuol dire azzerare tutta la situazione contabile e finanziaria della provincia ed aprire un discorso nuovo, discorso che si evince anche dagli altri testi di legge per la istituzione di province. La parola « ripiano » è sbagliata e va sostituita con l'altra « riparto », come ripeto: quindi siamo costretti a mantenere questo emendamento, qualunque sia l'atteggiamento della maggioranza, perché il primo termine stravolge il senso dell'articolo, stante il fatto che oggi le province, se si fa attenzione al quadro attuale della finanza pubblica, ricevono dei contributi da parte dello Stato, sostitutivi di imposte soppresse. Quindi il discorso diviene estremamente complesso. Insistiamo inoltre sul nostro emendamento anche perché non sap-

priamo in che modo la V Commissione bilancio potrebbe recuperare e mantenere un parere favorevole alla istituzione della nuova provincia di Oristano nel caso in cui la modifica proposta non fosse apportata.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Per quanto riguarda le preoccupazioni del gruppo comunista relative ad una eccessiva proliferazione degli uffici burocratici, desidero far rilevare che essa si tradurrebbe in realtà proprio nel caso in cui l'emendamento dei colleghi fosse approvato. Mi spiego. Non a caso l'articolo 3 stabilisce che i ministri sentano le regioni perché queste, molto meno dell'amministrazione provinciale, possono subire quel tipo di pressioni locali che esaltano tendenze al decentramento degli uffici dell'amministrazione dello Stato; pressioni che, viceversa, la regione — in un contesto più ampio di analisi e facendo riferimento anche alla delega di funzioni che si è ricordata come competenza specifica della regione sarda — può valutare più propriamente. Non sono quindi d'accordo con le osservazioni svolte dal collega Triva, proprio perché ritengo che la preoccupazione che egli ha manifestato possa trovare risposta puntuale nel fare della regione lo strumento di giudizio sul decentramento di organi dello Stato.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, comprendo la preoccupazione formale, ma perplessità sostanziali chiaramente non sussistono, in quanto la dizione « attuali circoscrizioni amministrative » non può che fare riferimento al decentramento burocratico e non amministrativo. Tanto è vero che l'espressione « degli uffici statali » è pleonastica perché non è che una precisazione ulteriore di ciò che è già chiaro.

Per quanto riguarda l'emendamento inteso a sostituire la parola « ripiano » con « riparto », vorrei precisare che qui « ripiano » non ha il significato di ridurre a zero le attività e le passività perché non avrebbe senso. Con « ripiano » si vuole intendere un riparto equo delle attività e passività tra le province, distribuendole in modo da non gravarle maggiormente di oneri più di quanto non spetti loro. Prego quindi il collega Triva di non insistere su questo suo emendamento.

Vorrei infine richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che questo provvedimento non è assimilabile ad altre iniziative che vengono fatte e che rispondono ugualmente alla necessità di soddisfare le legittime aspirazioni delle popolazioni. Questa proposta di legge è nata da una iniziativa regionale, tro-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1974

vando nei colleghi del Senato solo un'eco puntuale, e si inserisce in tutto un quadro di programmazione generale delle autonomie.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda il primo emendamento presentato dall'onorevole Triva che prevede anche il parere della provincia di Oristano per i provvedimenti di attuazione della legge, concordo con il parere negativo e le motivazioni espresse dal relatore.

Per quanto riguarda il secondo emendamento vorrei precisare che si tratta proprio di uffici di Stato e prego quindi l'onorevole Triva di ritirarlo.

Mi dichiaro anche contrario al terzo emendamento e concordo con le argomentazioni del relatore. Vorrei precisare che la parola « ripiano » non può creare degli equivoci, il suo vero significato essendo già consacrato in un atto legislativo, a proposito della istituzione della provincia di Pordenone.

TRIVA. In seguito alla dichiarazione del sottosegretario a proposito degli uffici statali, ritiro il secondo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Triva, di cui ho già dato lettura, contrari Governo e relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo emendamento Triva di cui ho già dato lettura, contrari Governo e relatore.

(È respinto).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

(È approvato).

ART. 5.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti nei bilanci dei ministeri interessati all'applicazione della presente legge.

(È approvato).

TRIVA. Il gruppo comunista conferma la sua posizione favorevole alla istituzione della provincia di Oristano. Riconosciamo che le illustrazioni che ne hanno fatto il relatore ed altri colleghi intervenuti nel dibattito danno alla provincia di Oristano una particolarità che la distingue da altre iniziative relative ad istituzioni provinciali già di fronte alla Camera, a firma di parlamentari di diverse forze politiche, ma riteniamo che il problema come tale dell'istituto provinciale abbia l'esigenza di essere collocato più puntualmente all'interno del nuovo quadro delle autonomie previste dalla regione. E anche per evitare una specie di grande girandola di sostituzioni di commissari in questa Commissione, via via che le diverse proposte di istituzione di province vengano poste all'attenzione della Commissione, considerando che il problema è molto serio e che al Senato vi è una iniziativa di indagine conoscitiva sugli enti locali in generale, con particolare riferimento all'istituto provinciale, in corso di definizione, vorrei pregare il presidente della Commissione di far presente al Presidente della Camera l'opportunità di approfondire congiuntamente all'altro ramo del Parlamento il problema della collocazione dell'istituto provinciale nell'attuale realtà territoriale.

RICCIO PIETRO. Oltre che essere presentatore di una delle proposte di istituzione della provincia di Oristano, sono anche cittadino di Oristano e come tale ringrazio il Parlamento e il Governo per la sensibilità dimostrata nell'accogliere le istanze e le esigenze di questa popolazione. Istanze ed esigenze che non trovano la loro meta nell'approvazione di questo provvedimento che rappresenta solo una tappa per il raggiungimento di un autentico sviluppo di questa provincia che merita di aver affidata a se stessa l'amministrazione anche periferica dei suoi interessi.

ALFANO. Il gruppo del Movimento sociale-destra nazionale è favorevole all'approvazione della proposta di legge n. 3002, che la Commissione si accinge a votare dopo un esame condotto a termine sollecitamente.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1974

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nel suo complesso al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per le spese di culto al clero (Approvato dalla II Commissione della Camera e modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (917-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero », già approvato dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 13 febbraio 1974 e modificato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 aprile 1974.

Sulle modifiche introdotte dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Turnaturi.

TURNATURI, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, la Commissione, nella seduta del 13 febbraio 1974, approvò il disegno di legge ora al nostro esame, concernente modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero; il Senato, nella seduta del 17 aprile 1974, approvò il testo da noi trasmesso, apportando solo delle modificazioni all'articolo 45, con il quale la Camera aveva accolto il principio della scala mobile, onde assicurare al clero congruato un adeguamento, sia pure parziale, al costo della vita. Il Senato ha ritenuto di modificare tale meccanismo, ed ha istituito invece, anche per il clero, l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita.

Il Governo ha presentato un articolo sostitutivo dell'articolo 45 che, con il suo primo comma costituisce solo un lieve perfezionamento tecnico del testo trasmessoci dal Senato, e che invece introduce notevoli variazioni con il suo secondo comma, laddove si dice che « l'indennità istituita con il precedente comma non è cumulabile con quella spettante in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ». Questo vuol dire che nel caso in cui vi siano sacerdoti con cura d'anime e che insegnino religione nelle scuole, questa indennità non è cumulabile, e quindi non si può corrispondere per la seconda volta: per sta-

bilire questo il Governo ha presentato la nuova formulazione dell'articolo 45.

Vorrei ricordare ai colleghi com'è irrisoria l'attuale misura del limite di congrua per un parroco: nel testo da noi approvato tale misura è stata elevata da lire 554 mila a lire 735 mila annue. Ma essa è molto lontana, invero, dall'assicurare al sacerdote con cura d'anime un congruo, decoroso sostentamento, così come volle il legislatore sin dal lontano 1866, e come fu ribadito, con l'articolo 30 del Concordato, in forza del quale lo Stato è impegnato ad adeguare costantemente la congrua al valore reale della moneta. Certamente, la misura proposta nel 1866, come limite di congrua, garantiva al sacerdote un sostentamento più decoroso di quello che può consentire l'attuale misura della congrua. Né va dimenticato che con le norme già approvate è prevista la revisione decennale delle liquidazioni dei supplementi di congrua, onde rendere gli accertamenti delle rendite beneficiarie costantemente adeguate ai valori monetari.

Ora, poiché l'assegno di congrua è la risultante della differenza tra limite di congrua e reddito beneficiario, è di tutta evidenza che, aggiornando quest'ultimo al nuovo metro monetario, e lasciando invece invariato il limite di congrua, si viene ad aggravare, lungi dal migliorare, il grave stato di disagio economico in cui versa il clero italiano.

Come relatore, preferirei la soluzione già scelta da questa Commissione, però mi rendo ben conto che insistere sul testo da noi approvato porterebbe forse a degli indugi nell'approvazione di un provvedimento da tanti anni atteso dagli interessati. Sono dunque favorevole all'articolo sostitutivo dell'articolo 45, proposto dal Governo, e accettando quindi quest'orientamento devo dichiararmi contrario all'approvazione degli emendamenti presentati dall'onorevole De Sabbata e dall'onorevole Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

TOZZI CONDIVI. Poiché sono presentatore di un emendamento, desidero fare alcune considerazioni. La II Commissione affari interni della Camera approvò, in sede legislativa, l'articolo 45 così come era stato inizialmente formulato, con la sola astensione del gruppo comunista. Al Senato, la I Commissione ha esaminato, sempre in sede legislativa, la possibilità di modificare l'articolo 45, che poi è stato approvato in una nuova formulazione su

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1974

suggerimento di quella Commissione finanze e tesoro. Ma la modifica introdotta a me sembra infondata.

Si è detto che se accogliamo questo principio della scala mobile, altre categorie potranno poi richiedere la stessa cosa. Ma io dico che nessun'altra categoria si trova nelle condizioni del clero; del resto il trattato internazionale vigente in materia stabilisce che la congrua deve essere corrispondente al costo della vita. Qui si tratta non di fare una legge, ma di applicare una norma che è già esistente. Pertanto ritengo che sia necessario ripristinare il testo approvato dalla Camera. Inoltre se il relatore si è dichiarato favorevole ad approvare il testo modificato dal Governo è sempre necessario che il provvedimento ritorni all'esame del Senato e cade anche l'obiezione relativa appunto a questo nuovo esame da parte del Senato per non accogliere il mio emendamento.

Per questo motivo insisto nel chiedere il ripristino del testo approvato dalla Camera.

ALFANO. Ci troviamo di fronte a due emendamenti, uno del Governo e uno dell'onorevole Tozzi Condivi. Per la verità il mio spirito e la mia coscienza mi porterebbero a votare a favore dell'emendamento presentato dall'onorevole Tozzi Condivi, però il mio pensiero va lontano. Occorre tenere conto che dal 1968 stiamo parlando di questo problema sul quale la nostra Commissione ha tenuto ben 32 sedute; occorre del pari considerare che l'approvazione di questo provvedimento ci viene sollecitata con urgenza dal clero.

Per questo motivo non voterò a favore dell'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi ed accoglierò invece quello del Governo. Però consentitemi di sfogare la mia amarezza: qui ci troviamo con evidenza di fronte al solito sistema di « un peso e due misure »; noi siamo indotti a votare questo provvedimento tenendo conto dell'atteggiamento di ricatto della sinistra e del gruppo comunista e della debolezza, così manifesta, della maggioranza.

DE SABBATA. Non ho che da riconfermare l'atteggiamento del gruppo comunista.

Siamo stati sempre contrari alla istituzione di questo automatico adeguamento al costo della vita lasciato alla discrezione dell'autorità amministrativa, perché si tratta di un tipo di prestazione che, nel nostro ordinamento giuridico, non è soggetta a questo adeguamento.

Del resto altre indennità non hanno ottenuto il riconoscimento giuridico di questo

regime. Questa è la ragione per cui presentiamo un emendamento soppressivo dell'intero articolo 45; nel caso non venisse accolto, preannunciamo che voteremo contro l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi e contro l'emendamento del Governo mentre ci asterremo sul complesso del provvedimento come del resto abbiamo fatto nella precedente discussione per gli stessi motivi che in quella sede sono stati espressi.

ZOLLA. Condividiamo alcuni aspetti delle osservazioni che sono state fatte qui dal collega Tozzi Condivi, ma nello stesso tempo non possiamo non condividere le motivazioni che sono alla base dell'emendamento governativo e che sono state illustrate dal relatore. Pertanto il gruppo democristiano è favorevole all'emendamento governativo.

TASSI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha già votato a favore di questa proposta di legge in occasione del primo esame da parte della Camera.

Indubbiamente siamo d'accordo con quanto detto dall'onorevole Tozzi Condivi; è veramente grave che tutte le volte che ci accingiamo ad affrontare un problema, invece che risolverlo fino in fondo, cominciamo a fare eccezioni e violazioni patenti ed aperte a quelli che sono gli impegni internazionali del nostro paese. Relativamente alla congrua esiste un trattato ancora vigente: il gruppo del MSI-destra nazionale è aperto alle modifiche di carattere costituzionale, però finché tale trattato rimarrà in vigore la volontà del Parlamento e del Governo dovrebbe essere conforme agli impegni assunti con la sua stipulazione. Ecco quindi perché saremo favorevoli all'approvazione del testo presentato dal Governo, anche per evitare di aggravare ritardi già esistenti. Per questi motivi mi associo al parere espresso poc'anzi dal collega Alfano.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo ringraziare gli intervenuti per il contributo apportato all'esame del disegno di legge e debbo precisare che condivido le valutazioni del relatore. Mi dispiace invece di non poter aderire ai suggerimenti che si evincono dall'analisi degli emendamenti Tozzi Condivi; per la precisione, il Ministero del tesoro ci ha fatto notare che la loro eventuale approvazione avrebbe inciso

in misura ragguardevole sul bilancio ed avrebbe determinato conseguenze non regolamentari. Per questo motivo, il ministro per i rapporti con il Parlamento Gioia ed il sottosegretario per il tesoro Fabbri hanno fatto presente la opportunità di elaborare un nuovo testo da sottoporre all'attenzione della Commissione interni della Camera e del Senato. Tale nuovo testo, i cui aspetti essenziali sono stati attentamente sottolineati dal relatore, è stato anche formulato al fine di superare le difficoltà connesse ad una articolazione tecnica più rispondente alle esigenze del settore. Vorrei pertanto pregare l'onorevole Tozzi Condivi di non insistere per la votazione dei suoi emendamenti che io non posso accettare per evitare di creare squilibri nel settore interessato.

Infine, debbo ugualmente esprimere parere contrario all'accoglimento dell'emendamento De Sabbata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. Gli articoli dall'1 al 44 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 45 nel seguente testo:

ART. 45.

A partire dal 1975 i limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28, l'assegno all'economista spirituale di cui all'articolo 31, nonché i limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e gli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente articolo 44, saranno aggiornati, ogni anno, con decreto del ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, nella misura percentuale della variazione dell'indice del costo della vita accertata per l'anno precedente quello di aggiornamento rispetto all'indice del 1973, che si considera eguale a 100.

Gli aggiornamenti avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 45.

« A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28, dell'assegno all'economista spirituale di cui all'articolo 31, nonché dei limiti

di congrua per il clero ex austro-ungarico e degli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente articolo 44. La misura dell'indennità integrativa speciale verrà determinata annualmente in base alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita rilevate nell'anno 1974 rispetto al 1973 e negli anni successivi rispetto a quelli immediatamente precedenti, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, in quanto applicabili. Il calcolo per determinare l'importo dell'indennità speciale sarà effettuato su una base mensile di lire 40.000 ».

Il sottosegretario, onorevole Fabbri, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 45 con il seguente:

ART. 45.

« A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28, dell'assegno all'economista spirituale di cui all'articolo 31, nonché dei limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e degli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente articolo 44; la misura mensile lorda sarà determinata annualmente sulla base degli incrementi della stessa indennità per i dipendenti statali in attività di servizio, a partire dal 1° gennaio 1974, in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

L'indennità istituita con il precedente comma non è cumulabile con quella spettante in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ».

L'onorevole De Sabbata ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 45.

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

Ripristinare il testo approvato dalla Commissione II della Camera.

Pongo in votazione l'emendamento De Sabbata interamente soppressivo dell'articolo 45, cui il Governo si è dichiarato contrario.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1974

ALFANO. Dichiaro il mio voto favorevole all'approvazione dell'emendamento Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tozzi Condivi, cui il Governo si è dichiarato contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Gli articoli 46, 47 e 48 non sono stati modificati. Il disegno di legge sarà quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del contingente annuo dei volontari ausiliari di leva da reclutare nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contingente annuo dei volontari ausiliari di leva da reclutare nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Come i colleghi ricordano, nelle sedute precedenti abbiamo esaurito la discussione sulle linee generali e l'esame degli articoli.

TRIPODI GIROLAMO. Il provvedimento suscita in noi, così come in tutto il personale interessato, dubbi e perplessità. Noi abbiamo già dichiarato che questo disegno di legge tende a trasformare il Corpo dei vigili del fuoco da servizio civile a servizio avente caratteristiche militari, e che pertanto esso deve essere esaminato in maniera più approfondita. In questi giorni, poi, sono accaduti dei fatti che dimostrano come le nostre riserve fossero fondate, e numerose agitazioni si sono susseguite in tutte le zone periferiche del paese. Per queste ragioni, il gruppo comunista chiede la rimessione in Assemblea del provvedimento corredata del necessario numero di firme.

ZOLLA, *Relatore*. La richiesta dell'onorevole Girolamo Tripodi, ineccepibile dal punto di vista regolamentare, tronca evidentemente la discussione.

Desidero però esprimere la mia sorpresa per questo atteggiamento che contraddice quello precedentemente espresso dal gruppo comunista. E la sorpresa è ancora più forte

di fronte alle motivazioni portate a sostegno della richiesta, perché non penso che una protesta di categoria, pur espressa nelle forme di rito, possa influire sulla sostanza di un provvedimento e possa determinare un giudizio così drastico come quello espresso circa le tendenze di voler trasformare le caratteristiche civili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in caratteristiche militari. Mi sembra veramente una affermazione molto grave che come relatore intendo respingere; perché se è evidente da un lato che dobbiamo salvaguardare gli interessi di categoria, le loro legittime aspirazioni, è anche vero che dobbiamo aver di mira soprattutto l'interesse pubblico. Il disegno di legge risponde al solo scopo di un adeguamento dell'organico per consentire un miglioramento del servizio e non vedo proprio quale turbamento possa porre in essere.

RIGHETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo al rammarico e alla sorpresa del relatore circa le motivazioni addotte a sostegno della richiesta del gruppo comunista di rimessione in Assemblea del disegno di legge n. 2849.

Vorrei aggiungere, per ragioni di chiarezza, che eccetto una lettera pervenuta al Ministero dell'interno e a qualche commissario di questa Commissione, non vi sono state agitazioni di nessun genere.

Debbo dire che è certamente poco positivo l'atteggiamento che si vuole assumere e ricordo che anche recentemente in occasione della grave situazione verificatasi per gli aeroporti, solo l'uso tempestivo di alcuni ausiliari di leva dei vigili del fuoco ha consentito di evitare la paralisi in dieci aeroporti italiani.

A nome del Governo non posso quindi che dolermi di questa iniziativa del gruppo comunista, che ritarderà ulteriormente l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell'onorevole Tripodi Girolamo è corredata dal prescritto numero di deputati, sospendo la discussione.

Il disegno di legge sarà, a norma dell'articolo 92 del regolamento, rimesso all'Assemblea.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1974

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: senatori ABIS ed altri; senatori PINNA ed altri: « Istituzione della provincia di Oristano » (*Approvate, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato*) (3002):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Comunico che a seguito di tale approvazione, risultano assorbite le proposte di legge RICCIO PIETRO ed altri (1431) e MARRAS ed altri (1836).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Balasso, Boldrin, Cariglia, Cavaliere, Cocco Maria, Columbu, De Marzio, De Sabbata, Faenzi, Fontana, Iozzelli, Iperico, Lavagnoli, Lucchesi, Maggioni, Marchetti, Mariani, Olivi, Orsini, Pani, Postal, Riccio Pietro, Scarlato, Tantalo, Tassi, Tozzi Condivi, Tripodi Girolamo, Triva, Turnaturi, Zamberletti, Zolla.

Disegno di legge: « Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per le spese

di culto al clero » (*Approvato dalla II Commissione della Camera e modificato dalla I Commissione del Senato*) (917-B):

Presenti	26
Votanti	18
Astenuti	8
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Balasso, Boldrin, Cariglia, Cocco Maria, Columbu, De Marzio, Lucchesi, Mariani, Olivi, Orsini, Postal, Riccio Pietro, Tantalo, Tassi, Tozzi Condivi, Turnaturi, Zamberletti.

Si sono astenuti:

De Sabbata, Donelli, Faenzi, Iperico, Lavagnoli, Pani, Tripodi Girolamo, Triva.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO